

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maura Cossutta, alla quale ricordo che ha quattro minuti di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, si è verificata un'altra tragedia, consumata, purtroppo, come la solita notizia di cronaca nera, con qualche disattenta considerazione, anche in quest'aula, con un po' di pietà.

Nessuna indignazione, intendo quell'indignazione profonda che dovrebbe scuotere le coscienze ed imporre soluzioni coraggiose, chiare, di politiche serie per tutto il sud del mondo.

Mentre questi disgraziati morivano, un ministro della Repubblica — lo ripeto — un ministro della Repubblica, Bossi, chiedeva le cannonate contro gli immigrati. Avete un barbaro in Parlamento, a palazzo Chigi. Ma il Governo e voi della maggioranza lo coccolate, lo difendete. Non avete persino fatto il Consiglio dei ministri per non avere problemi con la Lega dopo le infamanti dichiarazioni di questo ministro barbaro a palazzo Chigi (*Commenti del deputato Rizzi*).

Chiedete le cannonate dopo aver votato una legge, la Bossi-Fini, una vergogna per il nostro paese; in essa, di fatto, avete scritto che l'immigrato è uguale ad un criminale, che l'immigrato è soltanto merce...

ALBERTO DI LUCA. Leggila!

MAURA COSSUTTA. ...senza neanche la possibilità dei ricongiungimenti familiari.

Evocate le paure più squallide, il razzismo; anche qui, ancora in quest'aula, questi deteriori e squallidi sentimenti vengono evocati.

Anche lei, onorevole Mantovano, afferma che serve l'Europa, che servono gli accordi, ma perché non li avete fatti? Lei sostiene che serve la cooperazione, ma voi avete tagliato i fondi alla cooperazione! State persino mandando i militari in Iraq con i soldi della cooperazione, togliendo i soldi alla cooperazione!

LUCA VOLONTÈ. Non è vero! Non è vera questa cosa!

MAURA COSSUTTA. Siete un Governo incapace. Siete un Governo incivile! Offendete la cultura e i sentimenti più profondi del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pappaterra, al quale ricordo che ha tre minuti di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

DOMENICO PAPPATERRA. Signor Presidente, mi consenta di esprimere, a nome del mio gruppo, sentimenti di profondo cordoglio e solidarietà per l'ennesima tragedia che si è consumata nel mare di Sicilia, un episodio che ci auguriamo non si ripeta più, soprattutto se saranno affrontate le questioni con l'impostazione, con il taglio che, poc'anzi, è stato annunciato da molti colleghi.

Dal sottosegretario Mantovano, che ha reso un'informativa sull'episodio abbastanza esauriente, allargando — come è doveroso — l'area del suo intervento, avremmo gradito una presa di distanza più netta e più chiara rispetto ad alcune posizioni espresse da forze di questa maggioranza di Governo per affrontare questo problema solo in termini di prove di forza.

Eppure, sottosegretario Mantovano, nei giorni scorsi, sia il ministro dell'interno Pisanu sia lo stesso ministro della difesa, con dichiarazioni molto forti e con forte determinazione, hanno assunto posizioni molto diverse e molte lontane da quelle che, purtroppo, abbiamo ascoltato qui in aula qualche minuto fa.

Rilevato ciò, noi concordiamo — lei lo diceva — sul fatto che il problema non può essere affrontato solo in termini di ordine pubblico perché richiede decisioni diverse, anche a livelli sovranazionali. Sono state richiamate le responsabilità dell'Unione europea e dell'intera comunità internazionale. Pure noi Socialisti diciamo che i paesi più forti, così come hanno mostrato, in altri casi, grande determinazione, ad esempio, nell'andare ad arginare o a col-

pire regimi autoritari presenti in molte parti del mondo, con la stessa determinazione dovrebbero affrontare problemi atavici, come quello della povertà, della fame nel mondo, del lavoro che manca, che portano anche a queste forme disperate di ricerca, in altri paesi, di situazioni di benessere.

Sappiamo che ad essere colpite sono soprattutto persone alle quali manca il lavoro, persone che fuggono dalla fame, persone alle quali, nei loro paesi, è negata, forse, persino la libertà. Ecco perché noi Socialisti, che da sempre abbiamo ispirato le nostre politiche ad una forte radice di solidarietà, non potremo certamente assumere posizioni drammaticamente forti in tale direzione.

Da ultimo...

PRESIDENTE. Onorevole Pappaterra...

DOMENICO PAPPATERRA. ...ci auguriamo — lo diciamo al sottosegretario Mantovano — che i prossimi decreti attuativi che dovrebbero essere varati dal Ministero dell'interno affrontino il fenomeno nella giusta dimensione, dando soprattutto risalto a politiche che esaltino forme di integrazione sociale.

È questa l'unica via possibile, diciamoci la verità! Con tutto il rispetto o, meglio, con tutto il disprezzo per alcune posizioni razziste che sono venute fuori, noi diciamo che non c'è alternativa alla sola politica possibile, quella dell'accoglienza. Dobbiamo adoperarci, e lo dico perché lei, signor sottosegretario, ha richiamato anche il lavoro del volontariato, affinché, per esempio, i campi di accoglienza — vada a vedere quelli di Crotone, della Sicilia o di Foggia! — non solo sono sovraffollati, ma le persone che vi arrivano e gli stessi operatori versano, purtroppo, in condizioni di gravissima difficoltà e, lo si può ben dire, di inciviltà. Quindi, bisogna rafforzare ed irrobustire i centri di accoglienza presenti sul nostro territorio.

Per queste ragioni, esprimiamo una posizione che vuole essere anche di attesa rispetto ai decreti che saranno emanati per l'attuazione della legge Bossi-Fini. Poi,

naturalmente, tireremo le somme (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*)!

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Cusumano, che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento, al quale ricordo che dispone di tre minuti. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, ascoltando l'intervento del sottosegretario Mantovano e le parole del deputato della Lega, mi sembrava di cogliere due posizioni, due linguaggi, due contenuti diversi in una maggioranza che, proprio sul tema cruciale dell'immigrazione, sta andando in pezzi.

La cosa grave è che, dopo aver urlato, durante la campagna elettorale del 2001 ed in quelle successive — tutto il centro-destra — sulla possibilità di affrontare l'emergenza immigrazione con provvedimenti demagogici, pieni di contenuti razzisti ed estremisti, oggi, ci si rende conto di come tutto quello che è stato sostenuto è improponibile se si vuole seriamente affrontare la questione immigrazione.

Certo, la legge Bossi-Fini produce già danni devastanti nelle coscienze e nella pratica di questo paese. Anche la tragedia da cui prende spunto la discussione di oggi, consumatasi davanti alle coste di Lampedusa, è la conseguenza non dell'articolato di quella legge, ma, questo sì, certamente, di un clima che ha suggerito, nel nostro paese, una facile scorciatoia: che, di fronte alla drammatica emergenza dell'immigrazione, si potesse dare una risposta di chiusura delle frontiere, di aumento della sua clandestinità di uomini che, espulsi dalle loro terre, anche a causa delle guerre che spesso l'occidente scatena in quei paesi, arrivano sulle nostre coste e, anziché trovare una risposta di accoglienza, trovano una risposta drammatica: quella, appunto, della clandestinità o, quando la situazione è ancora peggiore, della perdita della proprietà vita.

Noi siamo fortemente contrari al clima che la Lega nord Padania, in maniera

scellerata, sta tentando di introdurre nel paese; d'altra parte, basta leggere titoli come quello de *la Padania* di oggi (come quelli dei giorni scorsi) — 128 milioni di africani puntano sull'Europa — tesi solo a fomentare l'opinione pubblica, scatenando una emotività sconsiderata e priva di riferimenti reali, non considerando il concreto problema dell'immigrazione e la necessità di una sua soluzione.

Noi siamo convinti che non si debba andare a prendere i gommoni, che non li si debba respingere nei loro paesi, perché il compito primario — lo ricordava il sottosegretario Mantovano parlando un linguaggio diverso da quello della Lega nord Padania (da quello che leggiamo su *la Padania*) —, non solo secondo il diritto scritto della navigazione, ma secondo quelli che sono semplici comportamenti di civiltà umana, di fronte a queste zattere che trasportano uomini e donne, è quello di portare soccorso, di portare aiuti umanitari, è quello di utilizzare la capacità di un paese democratico e civile per offrire accoglienza a queste persone.

Allora — e concludo — credo che chi ha pensato che la legge Bossi-Fini potesse essere la facile scorciatoia oggi deve ammettere in Parlamento e nel paese che essa è stata un fallimento, perché ha peggiorato le condizioni di civiltà nel rapporto tra l'Italia e l'immigrazione, perché ha reso i centri per immigrati delle vere e proprie carceri, dove non vi è neanche lo statuto dei diritti delle persone che vi sono rinchiusi, perché ha reso questo paese una frontiera chiusa di fronte a chi scappa dal sud del pianeta per sfuggire il problema della fame e dell'impoverimento di quelle terre.

Bisogna cambiare radicalmente pagina, bisogna prendere spunto anche dalle tragedie come quella accaduta l'altro giorno sulle coste di Lampedusa per compiere una svolta radicale nelle politiche sull'immigrazione. Questa maggioranza, con questa Lega nord Padania, non è in condizione di farlo (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È così esaurita l'informativa urgente del Governo sul naufragio verificatosi nei pressi dell'isola di Lampedusa.

Sospendo la seduta che riprenderà alle 16,15.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,15.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI**

**Si riprende la discussione
della proposta di legge n. 185-B.**

**(Ripresa esame dell'articolo 1
— A.C. 185-B)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 della proposta di legge n. 185-B.

Ricordo che nella seduta di questa mattina è stato votato, da ultimo, l'emendamento Fanfani 1.27.

Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento Franceschini 1.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, prendo la parola su questo emendamento Franceschini 1.28 perché mi consente anche di esprimere la mia opinione riguardo a questa materia. Sono convinto che tutti i cittadini dovrebbero essere uguali di fronte alla legge; in questo senso, sono per natura contrario a qualsiasi tipo di immunità. Sono contrario anche all'immunità che copre i singoli deputati; si potrebbe, forse, fare un ragionamento per quanto riguarda i cosiddetti reati di opinione. Tuttavia, sarebbe una buona cosa predisporre un provvedimento che abolisca questo tipo di reati (i reati di opinione), non soltanto per i parlamentari, a

causa del mandato che svolgono, ma anche per tutti i cittadini. Conseguentemente, sarebbe bene se noi facessimo sparire alcune norme del codice Rocco dal nostro ordinamento giuridico.

Poiché è possibile che la magistratura, i giudici, anch'essi persone, sbagliano, ritengo che il problema che si pone in questo paese sia la mancanza di una normativa seria sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla responsabilità dei giudici. Sarebbe necessaria una normativa seria che, in qualche modo, era sicuramente nello spirito di milioni di cittadini che hanno votato ed approvato un referendum che chiedeva, anche sulla scorta di una vicenda nota a molti in quest'aula — quella riguardante Enzo Tortora —, che fosse realizzata una normativa sulla responsabilità civile dei magistrati. Purtroppo, questo non è accaduto, e le leggi che sono state approvate hanno — per usare un eufemismo — disatteso quell'aspirazione di tanti cittadini e, conseguentemente, ritengo, anche per la parte dalla quale io parlo, che sarebbe forse bene su questo fare dell'autocritica. A proposito di referendum, tema fra l'altro di attualità, ritengo che in quell'occasione non sia stata rispettata la volontà dei cittadini.

Signor Presidente, oggi ci troviamo ad affrontare l'ennesima legge per una persona sola; per risolvere i problemi in questo momento del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di una legge *ad hoc*, in luogo di un disegno organico di riforma della giustizia di cui pure questo paese avrebbe bisogno. Ormai si sta procedendo anche ad un'innovazione costituzionale perché non vi sono più sufficienti disegni di legge e decreti-legge, e stiamo procedendo attraverso procedure particolari. Stiamo introducendo nel nostro ordinamento le leggi ad orologeria, norme per le quali l'approvazione non è più legata al dibattito e al merito di una questione, bensì al giorno, all'ora, addirittura, in alcuni casi, ai minuti, in cui una legge debba essere approvata perché essa risolva un problema particolare e personale. La maggioranza lo ha fatto con la legge Cirami, ora lo si fa con questo

provvedimento. Speriamo, almeno, lo dico umilmente, che chi ha predisposto questo testo normativo sia un pochino più competente e lo abbia pensato in maniera un po' più precisa di quanto non sia stato fatto con la cosiddetta legge Cirami.

Con il provvedimento al nostro esame continuiamo, quindi, ad occuparci di come evitare che qualcuno — nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri, sia in questa sia in altre occasioni — possa evitare di essere giudicato. Non sta a me stabilirlo, e non so neanche, di fronte ad un eventuale condanna, quali potrebbero essere le conseguenze.

Signor Presidente, ritengo che noi dovremmo fare lo sforzo di far transitare all'interno delle aule parlamentari anche qualche provvedimento che riguardi ambiti di sofferenza un pochino più grandi, propri del nostro paese.

A questo fine, signor Presidente, concludendo il mio intervento le preannuncio che, al termine di questo dibattito e prima della conclusione, riprenderò la parola, perché mi permetterò sia come deputato, sia anche come persona che ha voglia di dialogare per cercare di realizzare convergenze su aspetti positivi, di rivolgere un appello a tutti i deputati della maggioranza e dell'opposizione, ed anche a lei stesso, affinché si faccia un passo avanti e questo Parlamento dia il segnale che è capace non solo di occuparsi di materie riservate a pochi, ma anche di trovare la forza di unirsi per risolvere i problemi di tanti. La ringrazio, signor Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giachetti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, convengo con l'onorevole Intini sul fatto che le regole del diritto — e tanto meno le questioni che attengono alla vita dello Stato — non soccorrono per risolvere le questioni della politica. D'altra parte, proprio nel Parlamento italiano si svolge nel

1901 un dibattito sul rapporto tra regole di diritto e politica. Si potrebbe concludere, dunque, che questo dibattito in tema di regole giuridiche è fuorviante, dannoso ed inutile. Ma mi sembra che la questione non si ponga in questi termini. Con questo provvedimento, nella forma della legge ordinaria, non sono infatti in campo le regole del diritto, bensì i principi fondativi del nostro Stato, della nostra Repubblica e del sistema politico-costituzionale: il principio di uguaglianza, come è stato già affermato; il diritto alla tutela giudiziaria di tutti, anche delle vittime del delitto; l'obbligatorietà dell'azione penale; il giusto processo.

Quando in questa Assemblea discutemmo del giusto processo, convenimmo tutti che per processo si doveva intendere quanto riportato nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; ed in quella Convenzione, così come costantemente interpretata, per processo si intende qualsiasi procedimento si svolga dinanzi ad un organo pubblico di giustizia per la negazione o l'affermazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione alla legge. Secondo la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dunque, il processo si estende anche alla sfera delle indagini preliminari. Ma se qualcuno non fosse contento di questa definizione, per processo in senso stretto nel nostro diritto si intende l'esercizio dell'azione penale.

Dunque, quando si prescrive al primo comma dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame che le alte cariche dello Stato non possono essere sottoposte a procedimento penale, si dispone che le alte cariche non possono essere assoggettate all'esercizio dell'azione penale, e dunque si deroga ad un principio costituzionale con una legge ordinaria, senza il temperamento e l'equilibrio con tutti gli altri principi costituzionali (quelli che ho precedentemente citato).

Le altre leggi che avete approvato avevano la confusa volontà di risolvere un problema particolare. Con questo provvedimento voi non risolverete problemi particolari — che forse, naturalmente, erano già, per loro destinazione naturale, in via

di soluzione —, ma compite per la prima volta un arbitrio gravissimo: l'arbitrio di una maggioranza che si ritiene onnipotente e che non vuole sottostare non alle regole di diritto (sempre modificabili), ma ai principi immutabili della Costituzione.

La nostra è una Costituzione rigida, di presidio e di garanzia, ma voi strappate quella Costituzione con questo provvedimento. E su questo terreno non vi saranno arzigogoli giuridici, come la distinzione tra processo e procedimento ed il tentativo di definire l'esercizio dell'azione penale come antecedente al processo.

Poiché ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale — mi rivolgo all'onorevole Nitto Palma che ben dovrebbe saperlo — il processo in Italia nasce con l'esercizio dell'azione penale, scrivere che i Presidenti della Camera, della Corte costituzionale o della Repubblica non possono essere sottoposti a processi penali significa che nei loro confronti non può esercitarsi l'azione penale. Questa è la violazione più grave che è contenuta nel primo comma dell'articolo 1 e non nei meccanismi di sospensione che possono essere anche processuali.

Per questo motivo, vi invitiamo caldamente a rimeditare il vostro ruolo di maggioranza nel rispetto della Costituzione (*Una voce: «Basta!» — Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Se qualcuno può dire «basta», quello semmai sono io. Se qualcuno sta parlando, può concludere tranquillamente il suo intervento, a meno che il Presidente non lo interrompa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dire che l'inciso «salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione», cui fa riferimento l'emendamento in esame, dimostra la consapevolezza della incostituzionalità della legge anche da parte di chi l'ha scritta.

Infatti, onorevoli colleghi, si va a creare una situazione davvero singolare: il Presidente del Consiglio dei ministri potrà essere processato, così come vuole l'articolo 96 della Costituzione, per i reati da lui commessi nell'esercizio delle sue funzioni; tuttavia, con questa legge potrà bloccare i processi relativi a tutti gli altri reati da lui eventualmente commessi, anche precedenti all'assunzione della sua carica. È una doppia disciplina che blocca i processi che nulla hanno a che vedere con la sua funzione e la sua carica.

Dov'è, allora, la tutela e qual è la funzione di questa norma? Non è certo quella di garantire la tranquillità della carica, perché l'articolo 96 della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio può essere processato. Allora, forse più che di tutela si tratta...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Kessler.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franceschini 1.28, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Collegli, ognuno voti per sé!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	448
<i>Votanti</i>	445
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	194
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Prendo atto che le onorevoli Anna Maria Leone e Pinto non sono riuscite a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 1.29.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, a norma dell'articolo 49 del regolamento, con riferimento all'emendamento Cento 1.29 che ci accingiamo ad esaminare, chiederei che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto.

Mi riferisco, in particolare, alla prima parte dell'articolo 49 del regolamento, in cui si prevede che siano effettuate a scrutinio segreto le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà.

Riteniamo che l'emendamento Cento 1.29 – al quale chiedo di apporre anche la mia firma – risponda ai requisiti indicati nella prima parte dell'articolo 49 del regolamento. La collega Finocchiaro svolgerà poi le relative considerazioni di carattere tecnico.

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANNA FINOCCHIARO. Per sostenere la richiesta avanzata dall'onorevole Ruzzante.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Finocchiaro, ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo anch'io per un richiamo al regolamento, per sostenere la richiesta di votazione a scrutinio segreto con riferimento all'emendamento Cento 1.29 che ci accingiamo ad esaminare.

Chiederei ai colleghi un attimo di attenzione, perché si tratta di una questione abbastanza delicata. A nostro avviso, infatti, l'emendamento Cento 1.29 coinvolge le previsioni costituzionali di cui agli articoli 24 e 27 della Costituzione citati dall'articolo 49 del regolamento.

In particolare, da una parte, la disciplina recata dall'articolo 1 del provvedimento opera di fatto un capovolgimento della presunzione di non colpevolezza contenuta nell'articolo 27 della Costituzione. Dall'altra parte, tale previsione – così come

pervenuta nel testo del Senato — nega al singolo imputato, che sia un'alta carica dello Stato ossia ricopra una delle delicatissime funzioni enumerate nell'articolo 1, la possibilità di un processo che definisca la propria innocenza.

Capisco che quella formulazione è dettata da una prevenzione nei confronti del processo visto come luogo della persecuzione piuttosto che come luogo dell'affermazione della responsabilità o dell'innocenza dei soggetti. Tuttavia, mi auguro con tutte le mie forze che le alte cariche dello Stato oggi insediate, e le altre che verranno nel corso della storia di questo paese, apprezzeranno la possibilità di difendersi e vedere accertata in un pubblico processo la propria innocenza piuttosto che stare indefinitamente sotto il ricatto possibile di un'accusa che pende sul loro capo senza che ad essi sia consentito di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in un processo.

Se un'obiezione potrebbe, a mio avviso in maniera errata, essere sollevata in ordine al fatto che, ad esempio, l'autorizzazione a procedere è irrinunciabile, vorrei ricordare ai colleghi che sostenere tale argomento significherebbe cadere in una straordinaria contraddizione. Infatti, come è ovvio, la previsione costituzionale, in quanto avente forza di eccezione costituzionale, non è paragonabile ad una semplice norma di procedura che prevede la sospensione di un processo e che in questo senso, come è nella logica processuale letta attraverso le previsioni costituzionali, deve prevedere, al contrario, la possibilità di una rinuncia da parte del soggetto che si gioverebbe della sospensione. Meglio ancora, come proponiamo con il nostro emendamento, sarebbe auspicabile che la sospensione intervenisse a richiesta dell'interessato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 1.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi pare che i colleghi abbiano posto una questione...

PRESIDENTE. Sì, onorevole Bonito, è stato chiesto il voto segreto sull'emendamento Cento 1.29 che reca norme analoghe a quelle contenute negli emendamenti Rizzo 1.35, Finocchiaro 1.36 e 1.54, Leoni 1.55, Franceschini 1.60, Fanfani 1.61, Finocchiaro 1.62 e Ruta 1.63.

Tali emendamenti recano un comune principio normativo nel senso di prevedere la facoltà da parte dell'imputato di richiedere la sospensione del processo o di rinunciare ad essa.

Il voto segreto su tali emendamenti non può essere ammesso per le medesime ragioni enunciate con riguardo alla non segretabilità dell'articolo 1 nel suo complesso. Gli emendamenti mirano, infatti, a rendere facoltativa la sospensione del processo, ma questa non è di per sé idonea ad incidere direttamente sulla disciplina normativa del diritto alla difesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione. Tale diritto rimane, infatti, inalterato, atteso che, venuta meno la sospensione stessa, il processo riprende il suo corso, né può incidere sul principio della presunzione di non colpevolezza che non viene intaccato in virtù di una mera sospensione del processo.

Dunque, il voto sul suddetto emendamento sarà palese.

Prego, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi consenta, in primo luogo, con assoluto garbo e tutto il rispetto di cui sono capace, di esprimere forte dissenso rispetto all'argomentazione con la quale ella ha rifiutato, nell'esercizio delle sue funzioni, il voto segreto sull'emendamento in esame. Quest'ultimo, nella nostra visione politica del provvedimento, assume un'importanza straordinaria e la stessa richiesta di voto segreto sta a dimostrarlo. Le motivazioni testè illustrate dalla collega Finocchiaro sono una prova ulteriore dell'importanza di tale emendamento e di quelli successivi da lei ora richiamati.

Affrontiamo il tema delicatissimo dell'automatismo della sospensione del processo. Giova richiamare in larghissima sintesi il contenuto dell'articolo 1. Con tale

articolo si introduce il principio che le cinque più alte cariche della nostra Repubblica non possano essere sottoposte a processo. Nell'ambito, poi, della disciplina transitoria si stabilisce l'ulteriore principio che, se processi in corso vi sono, questi devono rimanere sospesi. La sospensione processuale — come ha ricordato in modo chiarissimo ed ineccepibile nei suoi interventi l'onorevole Mancuso — è un istituto processuale che in questo caso viene richiamato ed applicato in forme assolutamente atipiche rispetto alla sostanza dell'istituto processuale della sospensione.

È noto a tutti che il processo oggi, nel nostro paese, ma non soltanto nel nostro paese, può trovare opportunamente e giustamente motivazioni di sospensione, ma queste motivazioni devono essere interne al processo, devono cioè scaturire dal processo e giammai possono essere trovate al di fuori del processo, come sta accadendo invece con il provvedimento al nostro esame. Peraltro, si introduce questa sospensione, disciplinandola in un modo assolutamente sbagliato ed illegittimo sotto l'aspetto della congruenza con la nostra Carta costituzionale. Ciò in quanto denunciando una finalità, che è quella di tutelare le figure istituzionali, ma paradossalmente — se ci liberiamo del caso concreto che ha dato origine all'attuale formulazione della proposta di legge — ci accorgiamo che questa disciplina, ancorché di tutela delle figure istituzionali, si trasforma in un'arma contro le istituzioni. Difatti, non è possibile, come ricordavamo anche questa mattina, che un'alta figura istituzionale, sia essa il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, possa continuare a svolgere il suo ruolo e le sue altissime funzioni, in pendenza di un processo penale comunque sospeso, che può riguardare fatti di particolarissima ed incisiva gravità.

Ecco, dunque la patente, palese, clamorosa violazione di un diritto di libertà, che fa capo alle figure istituzionali delle quali stiamo qui trattando e discettando. Io, se per ipotesi — in astratto, non certamente Francesco Bonito —, ricoprissi il ruolo altissimo di Presidente della Camera

avrei il diritto, se pendente a mio danno un processo penale, di un accertamento rapido ed immediato della mia posizione processuale: avrei il diritto di provare la mia innocenza! La relatrice dice che non può esprimere un parere favorevole su questo emendamento e su quelli successivi, che comunque si muovono su questa linea ed in questa direzione, giacché, a suo avviso, noi saremmo in tema di prerogative e le prerogative, quindi, sfuggono alla disponibilità della parte che ne gode, perché non si tratta di una mera parte privata, bensì di una parte che ha funzioni pubbliche e pubblicistiche, e che le prerogative appunto per questo — e il ragionamento sin qui, nella premessa, è assolutamente condivisibile — non possono essere rifiutate.

Per un verso, allora, noi diciamo che se siamo in tema di prerogative, evidentemente siamo in una materia eminentemente costituzionale ...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la invito a concludere.

FRANCESCO BONITO. ... cioè in una materia dove si può intervenire soltanto attraverso lo strumento della legge costituzionale. Ma se non interveniamo con la legge costituzionale, bensì con una norma che voi dichiarate essere meramente processuale, allora non si comprende per quale ragione questo principio non sia derogabile in relazione alla volontà di chi se ne deve avvalere. Tutto questo sul piano della logica, sul piano del ragionamento giuridico, nonché su quello della deduzione giuridica ci appare assolutamente incontrovertibile (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Colleghi, è già da parecchio tempo che vorrei farvi una domanda: ma cosa intendete voi per libertà? Perché, a mio avviso, dietro questa parte del testo vi è una violazione della libertà personale, che

personalmente giudico gravissima. Non poter rinunciare alla sospensione dei processi non è una guarentigia, ma rischia di essere una condanna insopportabile e crudele. Pensiamoci un attimo: se chiunque di noi dovesse incorrere in un'accusa ingiusta, calunniosa o persecutoria, chi mai vorrebbe rinviare o procrastinare il momento del giudizio, il momento cioè in cui ha la possibilità di ristabilire la propria innocenza e la propria onorabilità, che sono beni preziosi per chi sceglie la vita pubblica?

Questa sospensione del giudizio allunga il sospetto che si tratti di un agente corrosivo, che distrugge le persone e che distrugge anche l'onorabilità delle cariche che ricoprono. La condizione di imputato è talmente difficile e dolorosa che, alla fine, una persona sarebbe costretta a dimettersi per liberarsene (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, la verità è che la discussione su questo emendamento, a mio avviso, sta mettendo in evidenza, al di là di ogni ragionevole dubbio — come direbbe il presidente Pecorella —, che vi siete infilati in una contraddizione dalla quale è difficile uscire.

Infatti, se questa norma è esclusivamente e squisitamente processuale — e non può essere altro in quanto si tratta di una norma ordinaria —, come fate a sancire la irrinunciabilità alla sospensione? Ma davvero pensate che beni comunque protetti dall'ordinamento — come il diritto a difendersi in giudizio, il diritto ad essere ritenuti non colpevoli, il diritto ad un processo che abbia tempi ragionevoli, il diritto all'onore e l'autorevolezza della carica che si ricopre — possano essere assolutamente cancellati da una norma ordinaria, senza che si apra il varco per una classe dirigente che tenga a questi

valori costituzionali e morali, con la possibilità di farli valere di fronte ad un libero tribunale, in tempi ragionevoli, vedendo riconosciuta la propria innocenza?

La verità è che avete adoperato l'ennesima finzione, in quanto con una norma ordinaria state tentando di creare un'ulteriore rottura di un quadro di valori costituzionali ai quali noi, francamente, non intendiamo rinunciare (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.29, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	489
Votanti	485
Astenuti	4
Maggioranza	243
Hanno votato sì	209
Hanno votato no ..	276).

Prendo atto che gli onorevoli Buontempo e Intini non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che quest'ultimo ne avrebbe voluto esprimere uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 1.30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, finora abbiamo approvato il comma 1 dell'articolo in esame, che costituisce una norma di per sé indecente.

Con questo comma 2 comprendiamo il motivo per cui è stato presentato l'emendamento Schifani al Senato; infatti, non serve una norma di carattere generale, ma una norma per bloccare un processo specifico, vale a dire quello di Milano. Il comma 2 dell'articolo 1 sancisce appunto il principio secondo il quale l'articolo si

applica anche ai processi in corso; quindi, comprendiamo finalmente quale sia la vera portata di questa norma.

Tutto ciò avviene in palese contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, nella quale si era prevista la possibilità di una persecuzione o di una mancanza di equilibrio tra i poteri Stato. Tale possibilità non è sostenuta soltanto dal Presidente Berlusconi, che si sente un perseguitato, in quanto anche il nostro costituente, al fine di evitare un eventuale disequilibrio tra i poteri dello Stato, prevede una serie di norme e di garanzie che assicurassero tale equilibrio.

Dunque, da una parte, si prevede che la magistratura fosse assolutamente indipendente dal potere politico e, dall'altra che, nel caso in cui qualche politico fosse soggetto ad indagine giudiziaria, occorresse un'autorizzazione del Parlamento. Ciò era previsto dal testo originale dell'articolo 68 della Costituzione, ciò è previsto dall'attuale articolo 96.

Mai la Costituzione ha previsto una sospensione automatica dei procedimenti, in quanto il presupposto della sospensione e dell'autorizzazione è la valutazione, caso per caso, dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*. Questo era il senso dell'equilibrio tra i poteri dello Stato voluto dalla nostra Costituzione.

Con l'emendamento Schifani, con la sospensione automatica dei processi, questo equilibrio viene meno. Si dà per scontato che oggi il Presidente del Consiglio sia un perseguitato politico — ma questo naturalmente l'elettorato non lo crederà mai — e, cosa ancora più grave, si crea un evidente contrasto con l'articolo 96 della Costituzione, laddove per i reati commessi nell'ambito della funzione si prevede l'autorizzazione del Parlamento — dunque, l'azione giudiziaria esiste e il giudice deve decidere e tutto avviene nel solco della tradizione costituzionale di questo paese —, mentre nel caso di reati comuni il Presidente del Consiglio non può essere giudicato.

Credo che ciò rappresenti il vero *vulnus* che oggi ci accingiamo a creare in un sistema che, invece, aveva come primario

obiettivo l'equilibrio tra i poteri dello Stato, in particolare tra la funzione giurisdizionale e quella politica.

Con questo articolo 1, inventato al Senato da Schifani, tale equilibrio viene meno (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, dopo il comma 1 dell'articolo 1 che prevedeva l'improcedibilità per le alte cariche dello Stato, ora parliamo di sospensione dei processi sempre per i medesimi soggetti. Anche qui si fa riferimento a qualsiasi reato, anche a reati commessi precedentemente all'assunzione del mandato, fino alla cessazione delle medesime cariche e, quindi, a tempo indeterminato. Credo che, ormai, sia evidente a tutti che ciò non può riferirsi alla necessità di tutelare una funzione, bensì alla necessità di tutelare, a tutti i costi, una persona, in palese violazione di una serie di articoli e, in particolare, di quello che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La relatrice ci ha detto, ieri, che l'articolo 3 della Costituzione non obbliga ad adottare provvedimenti non diversificati per situazioni tipo e che, quindi, dobbiamo essere uguali nell'apprezzamento delle differenze. A questo proposito, la relatrice ha fatto riferimento ai pronunciamenti della Corte costituzionale in relazione alle differenze nelle politiche di genere. Penso che il richiamo ad una questione così nobile come la differenza di genere non si addica ad una norma così indecente. In questo provvedimento vi è una arroganza insopportabile e per questo chiediamo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, è una scena parlamentare che co-

nosciamo bene, purtroppo, ed alla quale assistiamo con evidente tristezza: banchi del Governo affollatissimi; una maggioranza parlamentare tanto presente quanto silenziosa; relatori che stancamente ci ascoltano, quando non ritengono di leggere il giornale di oggi. Tutto ciò avviene in relazione ad un provvedimento per cui, peraltro, la presenza del Governo è imposta non certo dalla qualità e dai motivi della discussione. Parimenti, la presenza massiccia nei banchi della maggioranza è anch'essa imposta non certamente dagli argomenti che stiamo discutendo, ma dagli obiettivi che la legge si prefigge. Ecco perché l'emendamento soppressivo è quello che più degli altri esprime la nostra posizione politica.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 1.30, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	489
<i>Votanti</i>	481
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	241
<i>Hanno votato sì</i>	206
<i>Hanno votato no</i> ..	275).

Prendo atto che l'onorevole Dorina Bianchi non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.31.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con l'emendamento da me proposto cerco di mettere riparo a quella formidabile idea che si trova qui consumata: riuscire con un'unica norma a

violare principi giuridici e principi etici. Il principio giuridico che viene violato è quello dell'astrattezza e della genericità delle norme; il principio etico è quello dell'incompatibilità fra chi fa le leggi e coloro che ne sono i beneficiari. Signor Presidente, la norma in esame viola entrambe queste regole, entrambi questi principi di cui il Parlamento è custode, e lo fa consentendo che le persone coinvolte in questo *iter* legislativo siano gli stessi beneficiari. È noto a tutti che ci sono quattro procedimenti pendenti: uno riguarda il Presidente del Consiglio ed è il processo SME; gli altri tre riguardano il Presidente del Senato, i cui atti, peraltro, saranno oggetto di valutazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Di fatto, questa norma riguarda un unico processo ed un'unica persona che, peraltro, è parlamentare di questa Repubblica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, violare i principi di astrattezza e genericità delle norme, violare il principio etico della non confusione tra chi fa le leggi e chi ne beneficia costituisce un precedente orrendo per il nostro Parlamento. Non so quante volte abbiate letto i discorsi parlamentari di chi ci ha preceduto. Ma sappiate che verranno giudicati anche i vostri silenzi parlamentari, perché intorno a questi silenzi parlamentari si sta consumando una delle pagine peggiori per la giustizia e per il nostro sistema repubblicano. Ma, signor Presidente, come se non bastasse, qui si consuma un'altra irragionevolezza.

Si prevede che siano fatti salvi i procedimenti dinanzi al tribunale ministeriale. In altre parole, il Presidente del Consiglio potrà essere processato quando verrà sottoposto a procedimenti dinanzi al tribunale ministeriale e non potrà essere processato per corruzione per fatti commessi precedentemente. Questa è una clamorosa illogicità: c'è una irragionevolezza assoluta; anche a questo si cerca di porre rimedio. Ma come, signor Presidente? Con un emendamento il quale dice che né il Presidente della Repubblica, né il Presidente del Senato, né il Presidente della

Camera, né il Presidente della Corte costituzionale e nemmeno del Presidente del Consiglio in carica se ne possono avvantaggiare, ma soltanto coloro che, indifferenti rispetto a questa norma, saranno nuovamente eletti o nuovamente nominati dopo l'approvazione di questa legge. Io invoco non solo l'attenzione di questo Parlamento distratto, ma la responsabilità di ciascuno di noi nel fare qualcosa, un atto che è di lealtà non soltanto nei confronti della nostra Costituzione, ma anche nei confronti del popolo italiano, per non generare qui una frattura di quel rapporto tra cittadini e istituzioni che vedrà chi è un uomo in politica privilegiato e chi è un cittadino in mezzo a una strada sempre più insicuro e sempre più danneggiato da queste leggi infami (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.31, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	494
Votanti	489
Astenuti	5
Maggioranza	245
Hanno votato sì	201
Hanno votato no ..	288).

Prendo atto che il deputato Dorina Bianchi non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta, debbo richiamare l'attenzione del Parlamento su un altro emendamento che ho ritenuto di dover presentare. Queste

norme non si possono applicare ai procedimenti in corso. Ancora una volta, quei principi etici e quei principi giuridici che ho richiamati e sono noti a tutti sarebbero violati da una norma siffatta. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, applicarlo a chi oggi sa già di esserne destinatario e beneficiario non è soltanto una immoralità ma una clamorosa violazione dei principi di legge vigenti. Invoco un atto di attenzione del Parlamento nei confronti di questi principi e mi riferisco ad un atto di lealtà nei confronti del nostro paese. Signor Presidente, mi riservo di intervenire anche sul prossimo emendamento, su cui vorrò fare una considerazione aggiuntiva, chiedendo però sin d'ora il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Sinisi 1.32, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	497
Votanti	492
Astenuti	5
Maggioranza	247
Hanno votato sì	203
Hanno votato no ..	289).

Prendo atto che il deputato Dorina Bianchi non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, si tratta di un nuovo emendamento, non per tediare l'Assemblea (*Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia*) ... il vostro richiamo lo prendo come un atto di simpatia...

PRESIDENTE. No, c'è grande attenzione per cui non c'è nessun richiamo. È uno degli interventi più ascoltati.

GIANNICOLA SINISI. Grazie, signor Presidente. Questo potrà alzare la media, ma certamente non soddisferà l'attenzione dell'Assemblea, che fino ad ora è stata molto bassa.

Comunque, ringrazio di questa attenzione e debbo dire, signor Presidente, che ancora una volta questo emendamento cerca di evitare che si possa applicare questa norma nei confronti di chi è già imputato nei procedimenti penali. Non è un emendamento in odio ad una situazione nota, ma ancora una volta un emendamento di principio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sospensione dei procedimenti penali è istituito conosciuto dal nostro ordinamento in relazione a cause endoprocessuali, come è stato detto, che sono anche previste in relazione ai soggetti quando sono incapaci di partecipare consapevolmente al procedimento, ma in nessun caso esse sono previste in relazione alle mere qualità soggettive di coloro che sono imputati. In questo caso, l'unico modo per salvare la funzionalità e la costituzionalità della norma è di legarla alla sussistenza di interessi nazionali. Il procedimento penale nei confronti del Presidente del Consiglio danneggia i piccoli azionisti in borsa, danneggia gli italiani, danneggia l'Italia nei confronti dei rapporti con gli altri paesi stranieri. Ma l'interesse nazionale — ed è qui la domanda, signor Presidente, onorevoli colleghi — qual è quando il procedimento è già avviato e quando il Presidente del Consiglio è già imputato? È quello di sospendere il processo e di lasciarlo nel dubbio, nell'incertezza e nell'oblio oppure quello di dare agli italiani contezza della verità, ovvero, di vedere se è colpevole o innocente?

Questo è l'interesse perseguito dalla norma, o almeno, questo dovrebbe essere.

Bisogna sapere se chi amministra, chi gode di una situazione di privilegio, ma anche chi ha grandi responsabilità collettive è innocente o colpevole: tale consa-

pevolezza, quando il processo è già avviato, costituisce un diritto di tutti gli italiani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa norma voi state negando agli italiani la possibilità di conoscere la verità nel momento in cui un processo è già stato avviato. Inoltre, lasciate che il Presidente del Consiglio si trovi nell'orrenda situazione — per mesi se non, addirittura, per anni — di non sapere quale sia il suo destino né quali siano le sue responsabilità. Questo è un danno ancora maggiore che voi state arrecando alle persone, le quali non hanno diritto soltanto alla verità, ma anche a poter vivere in un paese sereno dove le istituzioni sono rispettate.

Il Parlamento non deve utilizzare le leggi in maniera bieca — quasi oltraggiosa — contro il sistema giudiziario, ma deve utilizzare la giustizia per dare certezza agli italiani e dignità al nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.33, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	499
<i>Votanti</i>	494
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	248
<i>Hanno votato sì</i>	205
<i>Hanno votato no</i> ..	289).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 1.35...

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, aveva chiesto di parlare l'onorevole Sini-scalchi.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Ruzzante. Prego, onorevole Siniscalchi.

ANTONIO LEONE. No, signor Presidente, aveva già indetto la votazione!

EUGENIO DUCA. Stai zitto!

PRESIDENTE. Onorevole Duca, per cortesia, ci vuole un po' di calma e tranquillità per tutti: destra, sinistra e centro. Prego, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, colleghi, forse voi state superando l'inevitabile fastidio di dover sentire delle cose di cui, nel vostro intimo, siete certamente convinti perché esse sono di una totale evidenza.

Riguardo la questione relativa al comma 2 vi renderete ulteriormente conto del grande pasticcio contenuto in questo provvedimento ad orologeria, presentato in modo affrettato e con una tempistica di cui si è tanto parlato e, quindi, assolutamente impropria proprio per queste ragioni.

Qual è il pasticcio? Questo istituto — oltre tutto ciò che è stato già detto — contempla la sospensione del procedimento, coerentemente con ciò che prevede il comma 1. In ogni caso, fino a questo momento, si è sostenuto — quelle poche volte che abbiamo sentito parlare esponenti della maggioranza (relatori e Governo) — che l'istituto riguardante l'automatismo della sospensione non è di natura costituzionale, ma processuale.

Tutti quanti noi sappiamo — mi rivolgo alla cortese attenzione del sottosegretario Vietti — che i casi di sospensione del processo sono solo quattro: l'incapacità mentale dell'imputato, le questioni pregiudiziali di tipo amministrativo, la remissione — caso introdotto dalla legge Cirami — e, infine, la richiesta di autorizzazione a procedere, caso più direttamente collegato alla natura costituzionale di tale istituto.

Sono questi i casi in cui si può parlare di automatismo della sospensione, ma come si può parlare di automatismo della

sospensione — sacrificando così il diritto dell'imputato — applicandolo, ad esempio, al noto processo in corso?

Abbiamo sentito anche stamane, dopo l'attento ascolto delle interessanti ragioni di difesa del Presidente del Consiglio imputato a Milano, l'annuncio da parte sua di una forte volontà tendente a chiarire ulteriormente — eventualmente ad accusare — ad indicare prove: egli, quindi, si dice pronto a fornire la prova a cui più tiene, anche se se ne comprendono le ragioni.

Qual'è la prova cui più tiene il Presidente del Consiglio? Quella della dimostrazione della propria innocenza. Vorrei adesso una risposta, così come chiesi invano una risposta in merito alla questione della doppia protezione inventata con questo provvedimento, quella costituzionale e quella di tipo processuale.

Perché bloccare assolutamente lo sviluppo del processo nel momento in cui viene richiesto esattamente l'inverso?

Diverso è il caso della sospensione di carattere costituzionale, anche con riferimento al bilanciamento degli interessi; voi dite che questo provvedimento non sconfinava nella Costituzione; se sconfinasse nella Costituzione, capiremmo che si sospende automaticamente il procedimento perché il bene superiore da tutelare è quello del particolare mandato che si è ricevuto.

Pertanto, se così stanno le cose, per quale motivo vi ostinate anche a rifiutare quel pallido miglioramento di quel pasticcio rappresentato dal consentire a questo Presidente del Consiglio, a questo Presidente della Repubblica, a questo Presidente della Camera, a questo Presidente del Senato, a questo Presidente della Corte costituzionale, ma se me lo consentite, anche a quelli futuri (se dovessero esseri diversi) la libertà assoluta di rifiutare un'imposizione del genere che è contro tutte le regole ed è la volontà di dimostrare, a testa alta e a viso aperto, la propria assoluta moralità, la propria trasparenza e la propria innocenza nei con-

fronti del popolo italiano (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, credo che debba valere per tutti il principio di libertà. La maggioranza in questo paese si è presentata con la denominazione: « Casa delle libertà », ma siamo di fronte ad un provvedimento in cui la libertà non esiste e mi riferisco all'emendamento in esame le cui previsioni in una situazione normale avreste senz'altro accettato, in ragione delle cose che avete sempre sostenuto.

Si afferma che, su richiesta dell'interessato, si può sospendere il processo. Voi negate la possibilità di poter compiere una scelta. Dov'è allora il principio di libertà? Questa mattina il Presidente del Consiglio ha svolto alcune affermazioni ...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bielli. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghi, le affermazioni dell'onorevole Siniscalchi si arricchiscono di importanza e confermano la loro giustezza laddove si consideri che la disciplina di cui stiamo discutendo, poiché si adotterà sempre ed ovunque per tutti i fatti accaduti prima e verificatisi successivamente, si applicherà per tutti i reati, i delitti e financo per le contravvenzioni, quindi per le figure di reato più misere, più semplici e meno percepite dalla collettività per la loro importanza (appunto perché non ve n'è). Perché mai ...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 1.35, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	488
Votanti	482
Astenuti	6
Maggioranza	242
Hanno votato sì	198
Hanno votato no ..	284).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 1.34.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, continuiamo a ritenere che il miglior modo per tutelare una carica istituzionale nel caso di procedimenti penali sia quello di addivenire alla conclusione del processo. Nel caso si scegliesse la strada della sospensione, come in questo caso, è necessario porre alcuni limiti temporali.

Per questa ragione vi proponiamo ancora una volta che questa sospensione avvenga per un solo mandato.

Diversamente, se i tempi sono e rimasero indefiniti come è attualmente nel testo che ci proponete, la violazione palese sarebbe quella dell'articolo 112 della Costituzione relativo all'obbligatorietà dell'azione penale, dell'articolo 111 relativo alla ragionevole durata dei processi e al diritto al contraddittorio, ma soprattutto sul piano politico si perderebbe autorevolezza e credibilità per le istituzioni. In questo modo le prerogative e le immunità diventerebbero impunità, perdendo il senso della misura.

Noi chiediamo ancora una volta che questo scempio possa essere modificato!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalle votazioni precedenti e dal modo con il quale la maggioranza si sta comportando, emerge con chiarezza quanto non sia vero ciò che è stato affermato in quest'aula stamattina, ovvero che con questo provvedimento non si tutelano alcune persone o una particolare persona, ma le maggiori funzioni istituzionali e si consente loro di svolgere in piena serenità l'importante compito al quale sono state chiamate.

Non è così: ormai è chiaro a tutti che invece questo provvedimento è utile soltanto ad una di queste persone, l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, per fermare al più presto possibile un processo particolare, dopo tanti maldestri tentativi nei due anni trascorsi, tutti vergognosamente naufragati. Non è vero che lo scopo è quello: in primo luogo, perché stiamo discutendo di un provvedimento incostituzionale; in secondo luogo, non solo con questo provvedimento non si tutelano queste funzioni e le persone che le ricoprono, ma al contrario le si espone, in maniera grave, facendo in modo che sulla testa di queste persone che ricoprono le più alte cariche dello stato continuino a gravare per anni e anni accuse e sospetti di colpevolezza, senza dare a queste persone neanche la possibilità di rinunciare a questo privilegio e di esercitare pienamente il diritto di difesa; esse non possono dire di volersi liberare al più presto possibile da queste accuse, in modo da non portarsele dietro soprattutto nel momento in cui sono chiamate a rappresentare il mio paese, anche all'estero, come accadrà al Presidente Berlusconi nel prossimo semestre.

Ciò che è ancora più grave, e questo è il senso correttivo dell'emendamento al nostro esame, è che sarà possibile « trasportare » questo privilegio sia nel rinnovo della medesima carica sia quando si dovesse passare dall'una all'altra carica. Si suspenderebbe cioè per un tempo lunghissimo il processo, negando per un tempo lunghissimo il diritto alla difesa, quello delle vittime dei reati alla verità e al

risarcimento per i danni subiti; per lunghissimi anni, quindi, il sospetto e, alla fine, la totale impunità.

Per questa ragione il vostro atteggiamento di rifiuto nei confronti dei nostri emendamenti, anche di quelli di maggiore buonsenso come quello al nostro esame, rivelano la falsità delle affermazioni fatte. Non siamo qui a discutere un provvedimento per tutelare le alte cariche dello Stato, bensì siamo qui unicamente a discutere un provvedimento per « bloccare » quel processo che voi avete già tentato di arrestare per via legislativa, non riuscendoci per l'atteggiamento maldestro ed arrogante che questa maggioranza ha avuto. Non accogliere questo emendamento è l'ennesima prova di questo atteggiamento che gli italiani hanno ormai ben compreso!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 1.34, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	490
<i>Votanti</i>	486
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	244
<i>Hanno votato sì</i>	205
<i>Hanno votato no</i> ..	281).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. La ringrazio, signor Presidente. Intervengo soltanto per rilevare che il tema in discussione — ossia quello del sommarsi dei periodi di sospensione a causa di quello che è stato definito il *cursus honorum* possibile nelle cariche oggetto della norma in esame — è un tema che, in relazione ai diritti delle vittime, è